

## STATUTO

**MONTAGNA LEADER S.C. A  
R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANIAGO PN VIALE VENEZIA Z.I.  
18/A

Numero REA: PN - 51649

Codice fiscale: 01228710933

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

ALDO GUARINO  
NOTAIO

Allegato "A" all'atto rep.n. 163.030 racc.n. 31.427  
STATUTO DELLA  
"MONTAGNA LEADER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITEATA"

Elenco dei contenuti.

Titolo I - Elementi identificativi.

- Articolo 1 - Denominazione.
- Articolo 2 - Sede.
- Articolo 3 - Durata.

Titolo II - Oggetto.

- Articolo 4 - Attività principali.
- Articolo 5 - Attività strumentali.

Titolo III - Capitale sociale ed altri apporti.

- Articolo 6 - Capitale sociale.
- Articolo 7 - Apporti diversi dai conferimenti.
- Articolo 8 - Titoli di debito.

Titolo IV - Regime circolatorio delle partecipazioni.

- Articolo 9 - Gradimento e diritto di prelazione.

Titolo V - Decisioni dei soci ed assemblea.

- Articolo 10 - Decisioni dei soci.
- Articolo 11 - Metodo assembleare.
- Articolo 12 - Diritto di intervento.
- Articolo 13 - Presidente dell'assemblea.
- Articolo 14 - Quorum.

Titolo VI - Amministrazione.

- Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 16 - Cessazione dall'ufficio.
- Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 19 - Compenso.
- Articolo 20 - Rappresentanza della società.

Titolo VII - Controllo.

- Articolo 21 - Collegio sindacale e revisore contabile.
- Articolo 22 - Diritti dei soci.

Titolo VIII - Recesso ed esclusione.

- Articolo 23 - Recesso legale. Recesso convenzionale.
- Articolo 24 - Modalità di esercizio del diritto. Valorizzazione della quota.
- Articolo 25 - Esclusione.
- Articolo 26 - Vendita della quota.
- Articolo 27 - Cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio consorziato.

Titolo IX - Bilancio e utili.

- Articolo 28 - Esercizio sociale.
- Articolo 29 - Utili.

Titolo X - Disposizioni finali.

- Articolo 30 - Scioglimento.
- Articolo 31 - Foro esclusivo.
- Articolo 32 - Clausola compromissoria.
- Articolo 33 - Rinvio.

**TITOLO I - ELEMENTI IDENTIFICATIVI.****Articolo 1****Denominazione.**

I. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: "MONTAGNA LEADER società consortile a responsabilità limitata".

La società potrà altresì assumere la denominazione "MONTAGNA LEADER s.c.a.r.l."

**Articolo 2****Sede.**

I. La società ha sede in Comune di Maniago (Pordenone).

II. Con decisione dell'assemblea dei soci, assunta con le maggioranze di cui al successivo art. 14, II comma, potranno essere istituite sedi secondarie, in Italia ed all'Estero.

III. Con decisione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite filiali, succursali, unità operative anche altrove, purché nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

**Articolo 3****Durata.**

I. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

**TITOLO II - OGGETTO.****Articolo 4****Attività principali.**

I. La società consortile non ha fini di lucro e ha lo scopo di favorire lo sviluppo socio economico in particolar modo nelle zone montane e rurali della provincia di Pordenone attraverso l'attuazione in maniera prevalente di programmi di interesse generale finanziati dall'Unione Europea e dalle Pubbliche Amministrazioni nazionali, nei quali potrebbe essere prevista, per la loro esecuzione, la costituzione di società misto pubblico-private.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile può:

- sostenere la promozione dell'immagine e delle potenzialità economiche;
- favorire lo svolgimento di attività di ricerca, progettazione e studio per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e di valorizzazione ambientale, con riferimento a quelle operanti nei settori agricolo, forestale, agriturismo, turistico, artigianale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- erogare servizi di assistenza tecnica, consulenza organizzativa, gestionale, e formativa in particolar modo nel settore turistico e culturale;
- provvedere alla stesura e all'attuazione di progetti comunitari, nazionali e regionali che abbiano relazioni e ricadute sull'area;

- promuovere l'attivazione e gestione di una rete di servizi, in collaborazione anche con strutture economico e sociali operanti sul territorio, per la popolazione residente, le imprese, gli enti locali e i turisti.

#### **Articolo 5**

##### **Attività strumentali.**

I. La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto Decreto Legislativo e dal Decreto Legislativo 24.2.1998, n.58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

II. A tal fine, la società può:

a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;

c) dare ed assumere a noleggio, in affitto, ed in locazione, beni mobili, immobili ed aziende.

III. Ove la Società intenda effettuare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della Delibera CICR 19 luglio 2005 (Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche) in relazione all'art. 11 del Decreto Legislativo 1.9.1993, n° 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i Soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### **TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E ALTRI APPORTI**

##### **Articolo 6**

##### **Capitale sociale.**

I. Il capitale sociale ammonta a Euro 30.316,00 (trentamila-trecentosedici/00).

II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

III. Nel caso di aumento del capitale sociale a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscrivere il capitale d'aumento in proporzione delle partecipazioni possedute.

IV. La decisione di aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte del capitale

d'aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

V. Con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso o limitato il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono quindi essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

#### **Articolo 7**

##### **Apporti diversi dai conferimenti.**

I. I soci potranno eseguire in favore della società, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, apporti in denaro in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto o a copertura di future perdite, nonché finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

II. Salvo contraria convenzione, da concludersi fra socio e società in forma scritta, a pena di nullità, anteriormente o contestualmente alla messa a disposizione della provvista, il finanziamento si intende sempre come infruttifero.

III. Si applica l'art. 2467 del Codice Civile per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì chiedere ai soci l'obbligo di garantire enti o istituti di credito o assicurativi per fidi o finanziamenti o fidejussioni concessi o rilasciati a favore delle società nonché di fornire alla stessa mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### **Articolo 8**

##### **Titoli di debito.**

I. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

II. La competenza in materia appartiene al Consiglio di Amministrazione, che, con propria decisione assunta all'unanimità dei componenti presenti, prevede altresì le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, predisponendo apposito regolamento.

#### **TITOLO IV - REGIME CIRCOLATORIO DELLE PARTECIPAZIONI.**

#### **Articolo 9**

##### **Gradimento e diritto di Prelazione.**

I. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili fra soci e per successione a causa di morte.

II. Nel caso di cessione di quote per atto fra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi con le modalità di seguito descritte:

a) il socio che intenda cedere le proprie quote dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al consiglio di amministrazione, il quale provvede, entro dieci giorni, ad informare tutti i

soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'offerta dovranno essere precisate le condizioni di cessione ed il nominativo dell'acquirente;

b) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, i soci che intendessero esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al consiglio di amministrazione. La comunicazione dovrà contenere specifico impegno all'acquisto di tutte le quote offerte;

c) in caso di più soci disposti all'acquisto, le quote saranno ripartite in proporzione alle quote già detenute, salvo diversa pattuizione o accordo intervenuto fra i richiedenti;

d) qualora nel termine di trenta giorni di cui al punto b) non venga esercitato il diritto di prelazione il socio avrà la facoltà di cedere a terzi le quote, previa approvazione del consiglio di amministrazione dell'ammissione a socio del contraente.

Eventuali cessioni di quote poste in essere in difformità da dette procedure saranno inefficaci nei confronti della società consortile, a meno che ciò non sia avvenuto con il consenso unanime di tutti i soci.

#### **TITOLO V - DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA.**

##### **Articolo 10**

##### **Decisioni dei soci.**

I. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) nomina degli amministratori;
- c) nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, in caso di costituzione di detto organo;
- d) modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) assunzione e cessione di partecipazioni in altre imprese o società.

II. I soci decidono, altresì, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

##### **Articolo 11**

##### **Metodo assembleare.**

I. Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

II. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di ammi-

nistrazione presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito della Regione Friuli - Venezia Giulia.

III. L'assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo iscritto a libro dei soci, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

IV. La convocazione dovrà essere unica.

V. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

VI. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o ricorrano le altre condizioni previste dalla legge, l'assemblea può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi il Consiglio di amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

VII. Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideocollegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

**a)** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

**b)** che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

**c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

**d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione;

**e)** che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente comma quinto) i luoghi audio-videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi rite-

nere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 12**

##### **Diritto di intervento.**

I. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci.

II. Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

III. Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### **Articolo 13**

##### **Presidente dell'assemblea.**

I. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dai soci presenti.

II. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.

III. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento, stabilire le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 14**

##### **Quorum.**

I. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

II. Per le modificazioni dell'atto costitutivo - ivi comprese quelle riguardanti l'oggetto sociale o i diritti particolari dei soci - lo scioglimento anticipato della società, la nomina e la revoca dei liquidatori, la revoca dello scioglimento, assunzione e cessione di partecipazioni in altre imprese o società, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

#### **TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE.**

#### **Articolo 15**

##### **Consiglio di amministrazione.**

I. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Nell'elezione dei consiglieri ognuno di essi dovrà ottenere un numero di consensi almeno pari al 60% (sessanta per cento) del Capitale Sociale.

II. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scado-

no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono riconfermabili o rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

III. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

IV. Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile sul divieto di concorrenza, salvo che, con delibera dell'Assemblea dei soci, assunta con la maggioranza di cui al precedente articolo 14, comma 1, l'amministratore non venga sollevato dall'osservanza delle stesse.

#### **Articolo 16**

##### **Cessazione dall'ufficio.**

I. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

II. Gli amministratori designati o eletti in sostituzione degli amministratori cessati dall'ufficio restano in carica sino al termine originariamente previsto per la scadenza dei sostituiti.

III. Tutti gli amministratori sono revocabili per giusta causa dall'assemblea dei soci, secondo le previsioni di legge.

IV. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

#### **Articolo 17**

##### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**

I. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono sempre adottate con il metodo collegiale. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

II. Il Consiglio di Amministrazione designa un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

III. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito della Regione Friuli - Venezia Giulia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, purché l'avviso sia fatto pervenire ai sindaci ed ai consiglieri al domicilio risultante dall'atto di accettazione della carica o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati successivamente comunicati in sede consiliare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a quarantotto ore.

IV. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

V. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

VI. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

VII. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

VIII. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-videocollegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 18**

##### **Poteri del Consiglio di Amministrazione.**

I. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

II. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

III. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

#### **Articolo 19**

**Compenso.**

I. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

II. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, provvedendo mediante determinazione puntuale.

**Articolo 20****Rappresentanza della Società.**

I. Il potere di rappresentanza e' generale ed è attribuito, disgiuntamente, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

II. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 18, nei limiti della delega.

**TITOLO VII - CONTROLLO.****Articolo 21****Collegio sindacale e revisore contabile.**

I. La società, con decisione dei soci, può nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un revisore contabile.

II. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma del Codice Civile.

III. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

IV. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice civile.

V. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

VI. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

VII. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, con decisione dei soci da assumersi con le maggioranze previste dall'articolo 13, comma I, del presente statuto. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

VIII. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

IX. Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile.

X. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.

2406 e 2407 del Codice Civile.

XI. Il compenso annuale dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

XII. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

XIII. I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblies, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

XIV. La presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque quando lo decidano i soci, il controllo contabile sulla società è esercitato, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale, oppure, a scelta dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo, ma non può, in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

#### **Articolo 22**

##### **Diritti dei soci.**

I. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **TITOLO VIII - RECESSO ED ESCLUSIONE.**

#### **Articolo 23**

##### **Recesso legale. Recesso convenzionale.**

I. Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste dalla disposizione di cui all'art. 2473, primo comma, del Codice Civile, e nelle altre ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.

II. Il recesso non può essere esercitato che per l'intera partecipazione posseduta.

#### **Articolo 24**

##### **Modalità di esercizio del diritto.**

##### **Valorizzazione della quota.**

I. Il diritto di recesso si esercita secondo le disposizioni di cui all'art. 2437-bis del Codice civile, in quanto compatibili.

II. Il recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le disposizioni di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

III. La determinazione del valore di mercato della partecipazione sociale spettante al recedente è effettuata secondo legge.

**Articolo 25****Esclusione.**

L'esclusione del socio è pronunciata dall'assemblea dei soci nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto e, in particolare, in tutti i casi di violazione degli obblighi sanciti al precedente articolo 7.-

L'esclusione è deliberata dai soci con la maggioranza stabilita per l'assemblea straordinaria non computandosi nel numero di questa il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio Arbitrale il quale può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione.

Il recesso o l'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'articolo 2609 c.c..

**Articolo 26****Vendita della quota.**

Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 25 ove l'esecuzione della deliberazione di esclusione non sia stata sospesa dal Collegio Arbitrale, gli amministratori vendono, a rischio e per conto del socio escluso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, offrendola agli altri soci.

Questi ultimi sono tenuti ad acquistare, ciascuno in proporzione alla quota posseduta salvo diverso accordo, la quota del socio escluso.

Gli amministratori provvedono quindi, entro i successivi trenta giorni, a versare al socio escluso quanto ricavato dalla vendita.

Tuttavia, ove sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del socio acquirente o della società nei confronti del socio escluso, questi potranno essere opposti in compensazione, totale o parziale, sul prezzo come sopra determinato, nonchè su ogni altro credito che il socio escluso possa vantare nei confronti della società.

Le modalità di tale perdita di diritti derivanti dal contratto da parte del socio escluso verranno determinate di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Collegio Arbitrale.

**Articolo 27****Cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio consorziato.**

Costituiscono cause di scioglimento automatico del rapporto limitatamente al socio consorziato e producono gli effetti di cui al precedente articolo 26:

- a) la cessazione dell'attività sociale da parte del socio consorziato;
- b) il sostanziale mutamento dell'attività sociale del socio consorziato;

- c) la dichiarazione di fallimento;  
d) l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali;  
e) le deliberazioni di scioglimento e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

**TITOLO IX - BILANCIO ED UTILI.**

**Articolo 28**

**Esercizio sociale.**

- I. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.  
II. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, con tutti gli ulteriori documenti richiesti dalle leggi vigenti.

**Articolo 29**

**Utili.**

- I. E' vietata la distribuzione ai soci di utili sotto qualsiasi forma. Gli utili risultanti dal bilancio saranno destinati secondo le delibere dei soci, dedotti, nell'ordine, gli accantonamenti di legge.

**TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI.**

**Articolo 30**

**Scioglimento.**

- I. Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile, con le maggioranze previste dall'art. 14, comma II, del presente statuto.  
II. Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile o da altra disposizione di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste dall'art. 14, comma II, del presente statuto, stabilisce il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nomina uno o più liquidatori, indicando quelli cui spetta la rappresentanza della società, stabilisce i poteri dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

**Articolo 31**

**Foro esclusivo.**

- I. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o fra questi e la Società in relazione al presente contratto di Società, comprese, a titolo esemplificativo, quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, integrazione, esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Porde-  
none.

**Articolo 32**

**Clausola compromissoria.**

- I. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente del territorio in base alla sede sociale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

II. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

III. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

IV. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

V. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

VI. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Dlgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

VII. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 23.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 33**

##### **Rinvio.**

I. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o fra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese. Ciascun socio è tenuto a comunicare alla società ogni eventuale variazione di domicilio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

II. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e nelle leggi speciali in materia.

III. Qualora la normativa in materia di società a responsabilità limitata non provveda in ordine ad argomenti non disciplinati dal presente statuto, si applicano le disposizioni dettate per la società per azioni.

F.TO PROTTI FRANCO

F.TO NOTAIO ALDO GUARINO

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese."

Maniago, 14 dicembre 2010